

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2025, N. 25.
Interventi regionali di sostegno finanziario agli investimenti per l'innovazione e la sostenibilità delle attività turistico-ricettive e commerciali

FAQ

1. Si interviene su un immobile unicamente con una coibentazione dell'involucro ("cappotto termico" e sostituzione dei serramenti), così da ridurre i consumi di energia per il riscaldamento, ma non viene cambiata la centrale termica a gas perché è relativamente nuova e molto efficiente: se si raggiungono gli obiettivi previsti, l'intervento può essere presentato come incremento della classe energetica con riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, oppure come riduzione delle emissioni (meno energia consumata implica meno emissioni), al fine di accedere al contributo?
SI, può essere presentato con entrambe le opzioni, se sono soddisfatti i relativi criteri; se sono soddisfatti entrambi i criteri, può essere più agevole presentarlo come incremento della classe energetica, perché è più semplice la documentazione da allegare alla domanda.
2. Si interviene su un immobile riducendo i consumi di energia per il riscaldamento, con sostituzione della tipologia di centrale termica e con coibentazione dell'involucro: si raggiungono gli obiettivi previsti sia come incremento della classe energetica con riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, sia come riduzione delle emissioni. L'intervento può essere presentato sia come incremento della classe energetica con riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile sia come riduzione delle emissioni?
SI, a scelta del richiedente. Se sono soddisfatti i relativi criteri, può essere più agevole presentarlo come incremento della classe energetica, perché è più semplice la documentazione da allegare alla domanda.
3. Si interviene su un immobile di classe energetica C sostituendo la centrale termica alimentata a gasolio con un sistema di riscaldamento alimentato con fotovoltaico o pompa di calore e impianto a biomassa "5 stelle"; con l'intervento si incrementa la classe energetica dell'immobile e si riduce del 30% l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile: l'intervento può essere finanziato?
SI, ma unicamente se l'immobile consegue almeno la classe energetica A1.
4. Si interviene su un immobile urbano non vincolato avente classe energetica C e si sostituisce la centrale termica con l'installazione di una caldaia a condensazione ad alta efficienza, che consente il passaggio alla classe energetica B e la riduzione del 15% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile. L'intervento è finanziabile?
NO, perché non sono ammessi impianti o sistemi direttamente alimentati con combustibili fossili.
5. Si interviene su un ristorante sostituendo tutte le attrezzature a servizio della cucina: si dismettono i fornelli a gas, i forni elettrici, le lavastoviglie e le celle frigorifere e si acquistano nuovi fornelli a induzione e nuovi a nuovi forni elettrici, lavastoviglie e celle frigorifere, tutti in classe A : non cambierà la classe energetica dell'immobile, ma si riducono del 40% le emissioni della cucina e del 12% quelle totali annue dell'intero ristorante, per effetto del minor uso di gas e soprattutto della riduzione dei consumi elettrici dovuta al passaggio ad apparecchiature più efficienti. L'intervento è finanziabile?
SI, perché la riduzione delle emissioni totali annue per il ristorante è superiore al 10%.

6. Una pizzeria sostituisce il frigorifero in cui tiene i dessert in sala e quello nuovo ha una classe energetica superiore a quello precedente. Può presentare richiesta di contributo?
NO, verosimilmente si tratta di un consumo energetico poco rilevante sull'attività, e quindi difficilmente l'intervento consegue le riduzioni di emissioni previste (10% annuo sull'intera attività); presumibilmente l'intervento non potrà essere finanziato.
7. Si opera una ristrutturazione di un immobile alberghiero che prevede, nell'ambito di un unico titolo edilizio, la sostituzione dei serramenti, il rifacimento dell'intero impianto di riscaldamento e di tutti i pavimenti e rivestimenti, e si consegue un incremento della classe energetica e una riduzione del 20% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile: sono ammesse tutte le spese?
SI/NO. Sono ammesse tutte le spese che il Direttore dei lavori dichiara che sono correlate con l'obiettivo di riduzione dei consumi energetici, l'installazione di fonti rinnovabili e la riduzione dell'inquinamento atmosferico. Ad esempio se il Direttore dei Lavori dichiarerà che il rifacimento dei pavimenti è correlato all'installazione di un sistema di riscaldamento a pavimento, le relative lavorazioni saranno ammesse.
8. Se si interviene su un immobile riducendo del 5% i consumi energetici e del 5% quelli idrici è possibile accedere al contributo?
NO, non è ammissibile, perché non sono raggiunti né gli obiettivi relativi alla riduzione dei consumi energetici né quelli riguardanti la riduzione dei consumi idrici.
9. Se si interviene su un immobile riducendo del 10% i consumi energetici e del 5% quelli idrici è possibile accedere al contributo?
SI, solo per l'intervento finalizzato a ridurre i consumi energetici, perché la riduzione dei consumi idrici non ha raggiunto la percentuale minima richiesta.
10. Contemporaneamente agli interventi per la sostenibilità, si realizzano lavorazioni (ad es. costruzione di un garage) o forniture (ad esempio sostituzione dei letti) che non hanno correlazione con tale obiettivo: è possibile inserire a contributo anche tali interventi?
NO, ciò che non ha correlazione non è ammesso; per le lavorazioni o forniture per le quali la Regione ha dei dubbi, può chiedere che il Direttore dei lavori dichiari se sono correlate al raggiungimento degli obiettivi di stabilità.
11. Si rifà il centro benessere: l'intervento è ammesso?
SI, se con esso si raggiungono i parametri di riduzione dei consumi (energetici o idrici) o dell'inquinamento previsti, può essere finanziato nell'ambito di tale tipologia di interventi (contributo del 40%).
12. La realizzazione di un nuovo parcheggio dotato di colonnine per ricarica auto elettriche è ammessa?
NO, perché non riduce i consumi e le emissioni della struttura, non incrementa la classe energetica, non è una delle innovazioni previste.
13. Si realizza un impianto di raffrescamento alimentato da rete elettrica o da pompa di calore: tale impianto consentirà di evitare l'uso di condizionatori mobili ed avrà un utilizzo anche invernale, che consentirà di ridurre la quantità di gasolio utilizzata per il riscaldamento. Può essere finanziabile?
SI, se l'intervento raggiunge i parametri di riduzione dei consumi o dell'inquinamento previsti.
14. Nell'ambito di una ristrutturazione già in corso, si decide di aggiungere la sostituzione dei serramenti e l'installazione di pannelli fotovoltaici, presentando una variante in corso d'opera: i nuovi interventi sono finanziabili?

SI, sono finanziabili soltanto le lavorazioni aggiuntive, se con la variante si raggiungono i parametri di riduzione dei consumi o dell'inquinamento previsti rispetto allo scenario del progetto originario.

15. Si riprendono o iniziano interventi che erano previsti in un vecchio progetto ma non erano mai stati completati: tali interventi possono essere oggetto di contributo?

SI, l'iniziativa è finanziabile solo se è configurata come nuovo intervento, eventualmente chiudendo prima il precedente titolo edilizio (ove non sia già decaduto).

16. Si interviene su un immobile alberghiero alimentato con una centrale termica a gasolio e si effettua una coibentazione dell'involucro ("cappotto termico" e sostituzione dei serramenti), così da ridurre i consumi di energia per il riscaldamento; si realizza anche una nuova piscina coperta interna a servizio dell'attività, che viene riscaldata con la centrale termica esistente, ed i consumi di energia della nuova piscina compensano la riduzione ottenuta sull'involucro. La nuova piscina può essere oggetto di contributo?

NO, non può essere finanziabile come innovazione dell'attività alberghiera, perché non è alimentata con fonti rinnovabili o pompa di calore; poiché i consumi di energia e le emissioni di insieme dell'immobile non si riducono, l'intervento non può nemmeno essere finanziato come iniziativa per la riduzione dei consumi energetici, l'installazione di fonti rinnovabili, la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

17. Si interviene su un immobile alberghiero avente una centrale termica a gas: si effettua una coibentazione dell'involucro ("cappotto termico" e sostituzione dei serramenti) e si realizza una nuova piscina scoperta a servizio dell'attività, alimentandola con pompa di calore, ma non viene cambiata la centrale termica a gas che alimenta gli altri spazi alberghieri, perché è relativamente nuova e molto efficiente; con l'intervento si riducono i consumi di energia degli altri spazi alberghieri, ma i nuovi consumi dovuti alla piscina compensano la riduzione ottenuta sull'immobile. È possibile presentare l'intervento come combinazione di un'iniziativa per la riduzione dei consumi e delle emissioni e di un'iniziativa per l'innovazione dell'attività alberghiera?

SI, la realizzazione della nuova piscina è finanziabile come innovazione dell'attività alberghiera, mentre la coibentazione dell'involucro sarà finanziabile se si consegue un incremento della classe energetica con riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile oppure se la riduzione delle emissioni dovute al minor utilizzo del gas consente di raggiungere i parametri di riduzione di CO₂ o di NOX.

18. Si interviene su un immobile alberghiero effettuando una coibentazione dell'involucro ("cappotto termico" e sostituzione dei serramenti) e sostituendo la centrale termica a gasolio con un sistema alimentato da fotovoltaico e pompa di calore, ma si realizza anche una nuova piscina coperta interna a servizio dell'attività, riscaldata con un impianto separato, anch'esso alimentato da fotovoltaico e pompa di calore, i cui consumi di energia compensano la riduzione ottenuta sull'immobile; l'intervento può essere finanziato come combinazione di un'iniziativa per la riduzione dei consumi e delle emissioni e di un'iniziativa per l'innovazione dell'attività alberghiera?

SI, la realizzazione della nuova piscina è finanziabile come innovazione dell'attività alberghiera; gli interventi di coibentazione e sostituzione della centrale termica saranno finanziabili se si consegue un incremento della classe energetica con riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile oppure se la riduzione delle emissioni consente di raggiungere i parametri di riduzione di CO₂ o di NOX.

19. È possibile avere il contributo anche per interventi già effettuati, se non sono ancora stati fatturati e pagati?

NO, perché la L.R. 25/2025 stabilisce espressamente che per accedere ai contributi la domanda deve essere presentata prima dell'avvio degli interventi; se è già stato presentato l'inizio lavori (in caso di

interventi soggetti a permesso di costruire) o la SCIA, se è già iniziata la consegna o l'installazione di beni mobili oppure se è stato emesso un ordine irreversibile o firmato un contratto irreversibile con i fornitori o l'impresa esecutrice, l'iniziativa non può essere messa a contributo.

20. In caso di interventi soggetti a rilascio di permesso di costruire, è possibile presentare la domanda di contributo senza avere ottenuto il parere favorevole del SUEL (Sportello Unico degli Enti Locali) ?
NO, il parere del SUEL al momento della presentazione della richiesta di contributo deve già essere stato acquisito, pena il rigetto della domanda.
21. Un azienda alberghiera è dotata di un centro benessere di 400 mq, nel quale c'è una piscina avente superficie (superficie dell'acqua) di 60 mq. L'ampliamento della piscina, per portare la superficie dell'acqua a 90 mq è finanziabile?
SI, perché l'incremento della superficie della piscina è superiore al 30%.
22. Un azienda alberghiera è dotata di un centro benessere di 200 mq, nel quale c'è una piscina avente superficie (superficie dell'acqua) di 60 mq. Si intende ingrandire la piscina da 60 a 72 mq, la sauna da 12 a 30 mq e l'area relax da 80 a 120 mq: l'intervento è finanziabile?
NO, perché l'incremento della superficie della piscina è inferiore al 30% ed anche l'incremento del centro benessere è inferiore al 30%.
23. Un operatore economico possiede un bar a Courmayeur ed un ristorante a Morgex, ed intende realizzare su entrambe un intervento per incrementare la classe energetica e ridurre di almeno il 20% l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile. Possono essere finanziati entrambi?
NO, perché uno stesso operatore può presentare una sola domanda di contributo nell'arco di ventiquattro mesi.
24. Un operatore economico possiede nello stesso immobile un ristorante al piano terra ed un'attività di affittacamere ai piani superiori, ed intende ristrutturare, nell'ambito di un unico progetto e titolo edilizio, l'intero fabbricato con una coibentazione dell'involucro ("cappotto termico" e sostituzione dei serramenti), tale da incrementare la classe energetica e ridurre di almeno il 10% l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile per ciascuna delle unità locali. Possono essere finanziati entrambi?
SI, presentando le due iniziative (quella per il ristorante e quella per l'affittacamere) nell'ambito di un'unica domanda di contributo.
25. Un albergatore intende ristrutturare una porzione del proprio albergo che è inutilizzata da alcuni anni per dedicarla all'alloggio dei propri dipendenti. L'intervento può essere finanziato?
SI, a condizione che l'intervento non costituisca l'apertura di una nuova unità locale e si migliori la classe energetica e si riduca di almeno il 10% l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile per l'intero albergo oppure, nel caso la porzione di cui trattasi abbia un proprio riferimento catastale ed un proprio APE, se si migliora la classe energetica e si riduce di almeno il 10% l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile per la porzione oggetto di ristrutturazione. Verosimilmente non si ridurranno invece i consumi e le emissioni, perché la porzione oggetto di ristrutturazione non era utilizzata.
26. Avendo già presentato domanda di contributo ai sensi della LR 25/2025, è possibile presentare anche una domanda di mutuo ai sensi della LR 19/2001 per lo stesso immobile, relativa tuttavia a interventi diversi, seppur ricompresi nel medesimo titolo abilitativo, e ciò prima della concessione del contributo richiesto ai sensi della LR 25/2025?

SI, è possibile. Tuttavia la Regione potrà tenere sospesa la propria istruttoria per la domanda di mutuo fino alla definizione e concessione del contributo, o al rigetto della relativa domanda.

27. Un operatore economico possiede due negozi che costituiscono due unità locali ubicate in edificio diversi e intende realizzare un intervento di innovazione per entrambe le attività. È possibile presentare un'unica domanda di contributo includendo entrambi i negozi?
NO, poiché la *ratio* della norma è volta a limitare la presentazione a una sola domanda nell'arco di 24 mesi.
28. Un gestore di un affittacamere intende realizzare, a servizio della propria struttura ricettiva, un piccolo centro benessere costituito esclusivamente da una sauna prefabbricata. Tale intervento può essere ammesso a contributo?
NO, il centro benessere va inteso come un insieme di dotazioni e percorsi finalizzati al benessere, e quindi una sola sauna non può costituire un centro benessere. Facendo riferimento alla DGR n. 3684 del 11.12.2009, che individua le attività che possono essere svolte nei centri benessere, si può ritenere che un centro benessere, per essere considerato tale, debba comprendere almeno una tra piscina, sauna o bagno turco e almeno ulteriori due attività tra quelle consentite dalla DGR sopra citata, oltre al locale di accoglienza e ai servizi igienici.
29. Un gestore di un'area di sosta per camper intende acquistare una fresa da neve da utilizzare per la pulizia e la manutenzione degli spazi destinati alla sosta dei camper durante la stagione invernale. Si chiede se la spesa per l'acquisto di tale attrezzatura possa essere considerata ammissibile ai fini del contributo, in quanto funzionale alla gestione e alla fruibilità dell'area di sosta.
NO/SI'. Se la fresa da neve è un mezzo omologato per circolare su strada, allora non è ammissibile (art. 12, comma 1, lett. k, della DGR 1465/2025); se invece la fresa da neve non è omologata a circolare su strada, allora può essere ammessa.
30. Un gestore di un campeggio intende acquistare un mezzo operativo da utilizzare esclusivamente all'interno della struttura per lo spostamento delle roulotte e delle unità mobili tra le piazzole. Si chiede se la spesa per l'acquisto di tale mezzo possa rientrare tra le spese ammissibili a contributo, in quanto attrezzatura funzionale alla gestione dell'attività ricettiva.
NO/SI'. Se si tratta di un mezzo omologato a circolare su strada, allora non è ammissibile (art. 12, comma 1, lett. k, della DGR 1465/2025); se invece il mezzo non è omologato a circolare su strada, allora può essere ammesso.
31. Il titolare di un albergo acquista una struttura nelle immediate vicinanze, con destinazione attuale non ricettiva, da destinare a uffici di direzione e camere per il personale. Intende eseguire lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico, modificando la destinazione d'uso al termine dei lavori e integrando la struttura nella stessa unità locale dell'albergo. In questo caso, è possibile richiedere il contributo ai sensi della LR 25/2025?
SI', infatti non si tratta di nuova unità locale, ma di ampliamento di una struttura esistente, mantenendone la destinazione d'uso; resta la necessità di rispettare i criteri prestazionali previsti dalla LR 25/2025; il saldo del contributo potrà essere subordinato all'effettiva integrazione della struttura nell'albergo.